



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "ANTONIO DE CURTIS"

Via Della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

Tel. 06.2022705 C.M.: RMIC85200L Cod. Fisc. 97020470585

✉ rmic85200l@istruzione.it ✉ rmic85200l@pec.istruzione.it

<https://www.icdecurtis.edu.it>

CIRCOLARE N.237

AL PERSONALE ATA
DELL' I. C. "A. DE CURTIS"
E P.C AL DSGA
SITO WEB

Roma 19.04.2024

OGGETTO: Visite specialistiche e permessi fruibili dal personale A.T.A

Si comunica che il C.C.N.L. scuola 2016-2018, all'art. 33, ha introdotto una norma ad hoc sulle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per il personale A.T.A.

Al comma 1, del suddetto art. 33, è specificato che ai dipendenti A.T.A. sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

L'assenza per l'espletamento di visite specialistiche è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Se l'assistente amministrativo o il collaboratore scolastico dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l'intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Se l'assistente amministrativo o il collaboratore scolastico dovesse decidere di prendere un permesso per l'intera giornata si considera innanzitutto l'orario del dipendente in quella determinata giornata (6 ore o 7 ore e 12 ecc. da scalare direttamente dalle 18 ore), dopodiché oltre a considerarla giornata di malattia scalandola dal periodo di comporto si effettua anche la trattenuta fino ai 10 giorni.

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993)